



COMUNICATO UFFICIALE N.99

**99/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 31 Agosto 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;  
Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;  
Avv.Davide PALLOTTINO; Componenti;  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni RICCIARDO/SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 22/06/2017 il sig.Giovanni RICCIARDO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO (Già ASD CITTA' DI SIRACUSA) un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.6.000,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in **originale** della raccomandata contenente il ricorso, inviata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Giovanni RICCIARDO nei confronti della Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già ASD CITTA' DI SIRACUSA) per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il ricorso non può essere ripresentato, essendo i termini per la presentazione relativi alla Stagione Sportiva 2015/16 scaduti il 30 Giugno 2017.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VINDIGNI/SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 27/06/2017 il sig.Francesco VINDIGNI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO (Già ASD CITTA' DI SIRACUSA) un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.350,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in **originale** della raccomandata contenente il ricorso, inviata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Francesco VINDIGNI nei confronti della Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già ASD CITTA' DI SIRACUSA) per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il ricorso non può essere ripresentato, essendo i termini per la presentazione relativi alla Stagione Sportiva 2015/16 scaduti il 30 Giugno 2017.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Michele BARBIERO/SIRACUSA CALCIO S.r.l.(Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 16/06/2017 il sig.Michele BARBIERO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO (Già ASD CITTA' DI SIRACUSA) un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.350,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in **originale** della raccomandata contenente il ricorso, inviata alla Società controparte, e l'attestazione del versamento della prescritta tassa reclamo di €100,00, giusto quanto previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Michele BARBIERO nei confronti della Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già ASD CITTA' DI SIRACUSA) per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non può essere ripresentato, essendo i termini per la presentazione relativi alla Stagione Sportiva 2015/16 scaduti il 30 Giugno 2017.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Marco ACATULLO/SSD U.S.CIVITANOVESE SSD A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 16/06/2017 il sig.Marco ACATULLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CIVITANOVESE SSD ARL un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2016/2017

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.400,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in **originale** della raccomandata contenente il ricorso, inviata alla Società controparte e l'attestazione del versamento della tassa reclamo di €100,00, giusto quanto previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Marco ACATULLO nei confronti della Società U.S.CIVITANOVESE SSD ARL per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' MAINI/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 11/05/2017 il sig. Nicolo' MAINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.POGGIBONSI S.r.l. un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2016/2017

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.850,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la copia dell'accordo economico depositato, giusto quanto previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Nicolo' MAINI nei confronti della Società U.S.POGGIBONSI S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto RESCIO/A.C.D.NARDO'

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 24/06/2017 il sig. Alberto RESCIO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.NARDO', un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €5.884,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.616,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 26 Luglio 2017, il legale del calciatore, ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano UNGARO/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/05/2017 il sig.Gaetano UNGARO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL POTENZA CALCIO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.28.158,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.5.000,00, maturata e non percepita alla data del 15/12/2016 in quanto svincolato.

Si rileva preliminarmente, che in data 22 Giugno 2017, il legale del calciatore, ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano MARINO/SIRACUSA CALCIO S..r.l. (Già ASD CITTA' DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/03/2017 il sig.Gaetano MARINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00,richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l.(Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)al pagamento in favore del sig.Gaetano MARINO della somma di €.1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Lucas LONGONI/SIRACUSA CALCIO S..r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/06/2017 il sig.Lucas LONGONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già

A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €17.424,57, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €15.488,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.936,57.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA) al pagamento in favore del sig. Lucas LONGONI della somma di €1.936,57.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 10) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario RIZZO/SIRACUSA CALCIO S..r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/06/2017 il sig. Rosario RIZZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €1.500,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €3.312,23, maturata fino alla data del 15/12/2015 in quanto poi svincolato.

La Società in data 28/08/2017, inviava le proprie controdeduzioni in merito, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA) al pagamento in favore del sig. Rosario RIZZO, della somma di €3.312,23.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati

dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Elia BRUZZI/SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Con reclamo datato 13/06/2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig.Elia BRUZZI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d'impegno e professionalità atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig.Elia BRUZZI della somma di €3.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Elia BRUZZI/SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Con reclamo datato 14/06/2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig.Elia BRUZZI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €2.100,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig.Elia BRUZZI della somma di €2.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 13)RICORSO DEL CALCIATORE Marco VILLAGATTI/SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Con reclamo datato 23/05/2017, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig.Marco VILLAGATTI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €8.021,96 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig.Marco VILLAGATTI della somma di €8.021,96

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 14)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ALAGIA/SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Con reclamo datato 30/06/2017, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig.Mattia ALAGIA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €2.295,00 a titolo di residuo del compenso

globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d'impegno e professionalità atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig.Mattia ALAGIA della somma di €2.295,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 15)RICORSO DEL CALCIATORE Simone CALORI/U.S.POGGIBONSI S..r.l.

Con reclamo datato 4.04.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Simone CALORI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €16.610,60 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017 La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Simone CALORI della somma di €.16.610,60. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BERRETTI/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 4.04.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Matteo BERRETTI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.16.610,60 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Matteo BERRETTI della somma di €.16.610,60.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio MARAUCCI/CAVESE 1919 S.r.l.

Con reclamo datato 18.05.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società CAVESE 1919 S.r.l. il sig.Maurizio MARAUCCI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.5.947,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.

La Società faceva pervenire le proprie memorie difensive in data 29/08/2017 tramite PEC

Si rileva preliminarmente, che le stesse, sono state trasmesse tardivamente, rispetto a quanto previsto dall'art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D. e quindi dichiarate inammissibili.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società CAVESE 1919 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Maurizio MARAUCCI della somma di €.5.947,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 18)RICORSO DEL CALCIATORE Guido DI DEO/CAVESE 1919 S..r.l.

Con reclamo datato 29.06.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla CAVESE 1919 S.r.l. il sig.Guido DI DEO,chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.4.347,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.

La Società faceva pervenire le proprie memorie difensive in data 29/08/2017 tramite PEC

Si rileva preliminarmente, che le stesse, sono state trasmesse tardivamente, rispetto a quanto previsto dall'art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D. e quindi dichiarate inammissibili.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la CAVESE 1919 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Guido DI DEO della somma di €.4.347,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriel Franco Garcia BITANCOURT/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 29.06.2017, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Gabriel Franco Garcia BITANCOURT chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €5.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società in data 29/08/2017, faceva pervenire tramite PEC le proprie memorie difensive.

Si rileva preliminarmente, che le stesse, sono state inviate fuori termine previsto dall'art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D. e di conseguenza vengono dichiarate inammissibili.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Gabriel Franco Garcia BITANCOURT della somma di €5.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Bruno Miguel PEREIRA HERLEIN/U.S.CIVITANOVESE SSD A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/04/2017 e rinotificato ulteriormente tramite PEC in data 19/06/2017 il sig. Bruno Miguel PEREIRA HERLEIN si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CIVITANOVESE CALCIO (Già U.S.CIVITANOVESE SSD ARL), al pagamento della somma di €5.600,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CIVITANOVESE CALCIO (Già U.S.CIVITANOVESE SSD ARL), al pagamento in favore del sig. Bruno Miguel PEREIRA HERLEIN della somma di €5.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Michael BACHER/F.C.D.ALTOVICENTINO S.r.l.

Con reclamo datato 15.06.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla F.C.D.ALTOVICENTINO S.r.l. il sig.Michael BACHER chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.9.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la F.C.D.ALTOVICENTINO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Michael BACHER della somma di €.9.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ROMEO/A.C.D.NARDO'

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/05/2017 il sig.Alessandro ROMEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.NARDO' un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.5.665,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.335,00. maturata e non percepita.

La Società, faceva pervenire alla C.A.E. le proprie memorie difensive nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Alle memorie difensive la Società A.C.D.NARDO' allegava 4 quietanze liberatorie a firma dello stesso calciatore.

Il Sig. Alessandro ROMEO, in data 21/06/2017, controdeduceva alle memorie della società disconoscendo il contenuto delle stesse, dichiarando che la firma apposta sulle ricevute liberatorie presentate dalla A.C.D.NARDO' risulta alterata.

In data 4/07/2017 la Società replicava ulteriormente, insistendo sulla veridicità di quanto trasmesso nelle prime note difensive e soprattutto sulla mancanza assoluta di alterazione della firma apposta sulle ricevute liberatorie presentate.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici, presso la Lega Nazionale Dilettanti dispone la trasmissione degli atti alla F.I.G.C.-Procura Federale, onde poter stabilire la veridicità o no di quanto dichiarato negli atti dalle parti in causa, sospendendo fino a chiusura indagine, ogni decisione in merito;

**Richiede perizia calligrafica sulle firme del calciatore, apposte in calce alle ricevute liberatorie in questione, causa delle contestazioni avanzate dalle parti.**

### 23)RICORSO DEL CALCIATORE Pasqualino ESPOSITO/SSD ARL POTENZA CALCIO

Il Tribunale Federale-Sez.ne Vertenze Economiche, mediante la decisione del 29.05.2017, visto l'art. 36bis, comma 4 CGS, annullava la decisione della CAE pubblicata nel C.U. 228/CAE-LND del 10.02.2017, stante la rilevata lesione nel diritto di difesa della società controinteressata, in conseguenza dell'invio dell'avviso di convocazione per l'udienza di discussione ad un indirizzo pec diverso da quello di elezione di domicilio.

La CAE in ottemperanza a quanto stabilito dalla decisione della Tribunale Federale-Sez.ne Vertenze Economiche, fissava nuovamente la discussione del ricorso e convocava le parti per l'esame nel merito dello stesso, alla riunione del 31.08.2017, al fine di garantire il contraddittorio, che si è assunto come violato durante il procedimento di primo grado.

Alla riunione del 31.08.2017 nessuno è comparso per la SSD Potenza Calcio.

La Commissione Accordi Economici, ritiene, pertanto, di dover confermare nel merito la prima decisione assunta.

In particolare la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Pasqualino Esposito della somma di € 9.845,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

24)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano NAVAS/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con ricorso notificato il 10/3/2016 Gaetano Navas esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico con la SSD ARL Potenza che prevedeva la corresponsione dell'importo onnicomprensivo di €. 4.000,00, precisando di aver percepito acconti per complessivi €. 2.255,00.

Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del residuo credito, quantificato in €. 1.450,00.

La società, benchè ritualmente citata, non faceva pervenire alcuna nota nei termini previsti dal Regolamento LND.

La C.A.E., con decisione del 6/4/2017 accoglieva il reclamo condannando la SSD ARL Potenza al pagamento dell'importo di €. 1.450,00 a favore del ricorrente e disponendo la restituzione a quest'ultimo della tassa di reclamo.

Avverso tale decisione, la SSD ARL Potenza proponeva ricorso al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche, la quale rilevato che *"la lettera raccomandata A/R inviata in data 10.10.2016 alla SSD ARL Potenza[...] non poteva essere considerata quale mezzo idoneo ad instaurare il procedimento accoglimento innanzi all'Organo Federale, trattandosi di semplice lettera di messa in mora [...]"*, annullava l'impugnata decisione della C.A.E. L.N.D."

Il Navas ripresentava nuovo reclamo, notificato il 23/6/2017, con il quale reiterava la richiesta di pagamento dell'importo di €. 1.450,00, già avanzata col precedente ricorso.

La società SSD ARL Potenza, ritualmente costituitasi, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda e contestava integralmente, nel merito la sua fondatezza.

Entrambe le parti depositavano ulteriori memorie illustrative e, all'esito dell'odierna discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica e versata la tassa di reclamo.

Al fine di un corretto inquadramento delle questioni pregiudiziali di inammissibilità ed improponibilità della domanda, la Commissione ritiene necessario svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul tema del giudizio nati la Commissione Accordi Economici e sulle regole che la presiedono.

Trattasi, come confermato dalla normativa federale di un giudizio riconducibile nell'ambito dell'arbitrato.

A conferma di ciò pare sufficiente fare riferimento alla clausola che facoltizza il ricorso alla giustizia ordinaria solo all'esito dell'autorizzazione dei competenti organi federali (art. 30 C.G.S.) ed alla valenza della decisione della Commissione, la quale comporta, esclusivamente, la produzione di effetti nell'ambito limitato e circoscritto della Federazione di riferimento.

Esemplificativamente e a soli fini di chiarezza espositiva, si osserva che l'eventuale pronuncia di accertamento del credito di un tesserato nei confronti della società di appartenenza non costituisce titolo per ottenere il pagamento, effetto che si consegue solo con il ricorso alla giustizia ordinaria utilizzando quale "documento probatorio" la pronuncia della Commissione stessa (presentazione di un ricorso monitorio con allegazione, ai fini di prova del credito, della decisione della C.A.E).

Consegue a tale premessa che, in adesione ai principi affermati nella giurisprudenza della Suprema Corte e rilevanti in questa sede, può certamente affermarsi che:

1. *"la scelta legislativa, rimasta inalterata, di rimettere alle parti, e in subordine agli arbitri, l'iniziativa e la determinazione delle regole del procedimento sia la massima espressione del principio di libertà che governa l'arbitrato, dato normativo caratterizzante l'istituto." (Cass. s.u. 5/5/2011 n. 9839), contrassegna e qualifica la disciplina del procedimento nanti questa Commissione, attribuendo, per l'effetto, piena legittimità alle norme applicate;*
2. *"Va segnalato come in dottrina si sia discusso circa il significato da attribuire al rinvio alle norme del codice di rito; prevale la tesi secondo cui il richiamo generico non ha la forza di ottenere l'osservanza di tutte le norme del codice di rito; restano escluse quelle che sono in contrasto con le norme di legge che regolano l'arbitrato, ma anche quelle che sono in contrasto con la natura di tale istituto e la dinamica strutturale di esso".*
3. *In relazione alle prescrizioni formali reattive all'atto introduttivo del giudizio, poi, corre l'obbligo di segnalare che "l'interpretazione consolidata è nel senso che si ritiene praticamente all'unanimità che le parti nel prescrivere determinate forme a pena di nullità, non sono più vincolate alle fattispecie legali, ma possono prevedere forme differenti da quelle contemplate dalla legge: risulta pertanto accentuata la libertà delle parti nella determinazione delle norme che devono essere osservate nel procedimento a pena di nullità."(Cass. s.u. 5/5/2011 n. 9839)*

Alla luce di tali coordinate ricostruttive, può quindi, esaminarsi la fattispecie sottoposta all'esame della Commissione.

In primo luogo si osserva che il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, ha rilevato un motivo di inammissibilità o improcedibilità del reclamo presentato alla Commissione Accordi Economici ("*Tribunale di I Istanza*"), individuato nell'inidoneità della lettera raccomandata inviata alla SSD ARL Potenza Calcio "*ad instaurare il procedimento dinanzi all'Organo Federale, trattandosi di semplice messa in mora*".

La lettera in oggetto reca, infatti, l'indicazione, contenuta in premessa, di "Sollecito di pagamento", pur se indirizzata anche alla C.A.E., soggetto certamente estraneo e "*non legittimato*" alla ricezione di una semplice diffida ad adempiere.

In disparte da ciò, in ogni caso il Tribunale Federale ha annullato la decisione in applicazione del disposto di cui all'art. 37, 4° comma del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede la

pronuncia di tale sanzione nell'ipotesi in cui siano rilevati motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo di prima istanza.

La dichiarata inammissibilità, benchè non esplicitata nei referenti normativi che la prevedono, parrebbe trovare fondamento nei principi generali di rito (artt. 125 e 163 c.p.c.) e nella previsione dettata dall'art. 25 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Quanto ai primi deve evidenziare che la lettera/raccomandata del ricorrente non conteneva le necessarie conclusioni dell'esposizione, *"id est"* la richiesta di condanna del Potenza Calcio o la domanda di accertamento del credito dell'esponente nei confronti della società, difettando, così, di uno degli elementi essenziali dell'atto introduttivo del giudizio.

La disposizione regolamentare (art. 25/Bis Reg. LND), poi, sancisce, al 2° comma che la Commissione è competente a giudicare sulle *"controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F."* e la semplice richiesta di pagamento non configura, all'evidenza l'esistenza di una controversia (il destinatario della richiesta può spontaneamente adempiere alla richiesta).

Il successivo 4° comma prevede, a pena di inammissibilità, che *"il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E."* e non, certamente, essere comunicato a questa per conoscenza.

La ricerca delle previsioni normative in tema di inammissibilità discende dal principio di tassatività, il quale trova applicazione per le cause di nullità e per le ipotesi d'inammissibilità ricollegate alla scadenza di un termine (quelle, cioè, la cui sanzione è la decadenza), in forza di esplicita indicazione normativa (si vedano, rispettivamente, gli artt. 177 e 173 c.p.p.). Il medesimo principio, peraltro, opera anche per le altre cause di inammissibilità, diverse da quelle importanti per decadenza, in quanto consente di conferire certezza alle parti circa le conseguenze dell'inosservanza delle norme processuali, che è esigenza tanto più sentita quando l'inammissibilità non è correlata al rispetto di un termine, ma all'osservanza di adempimenti formali. (cfr. la già citata Cass. s.u. 5/5/2011 n. 9839, Cass. 12746/2008, Cass. 16406/2017, nonché, per specifici riferimenti all'imperatività della decisione su questioni pregiudiziali e preliminari Cass. s.u. 25246/2008).

L'omessa rilevazione ed indicazione della/e specifica/he previsione/i di inammissibilità avrebbe privato di legittimità la relativa statuizione.

La società resistente ha eccepito, in via gradatamente subordinata l'inammissibilità ed improcedibilità del reclamo: a) per il divieto del *"ne bis in idem"*, trattandosi di reclamo che *"insiste sullo stesso petitum"*; b) per la preclusione sancita dagli artt. 37, 4° comma e 33, 9° comma del C.G.S, i quali dispongono, in ipotesi di dichiarata inammissibilità, - come nel caso di specie - *"l'annullamento della decisione impugnata senza rinvio"* (37, 4° comma C.G.S.) e che *"le irregolarità formali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successive istanze"* (art. 33, 9° comma C.G.S.).

L'eccezione di preclusione di giudicato sollevata dalla resistente è destituita di fondamento e va, pertanto, disattesa.

Si osserva sul punto che la preclusione del "*ne bis in idem*" non opera nella fattispecie in esame, sul decisivo ed assorbente rilievo che le pronunce di rito, quali quelle che dichiarano l'inammissibilità del ricorso per assenza dei presupposti processuali, non sono suscettibili di costituire cosa giudicata.

Anche il secondo profilo di inammissibilità deve essere rigettato per una pluralità di considerazioni.

La previsione dell'annullamento senza rinvio, infatti, non è, di per sè, ostativa alla riproposizione della domanda, a condizione che il relativo diritto non sia prescritto e fatte salve le decadenze maturate "*medio tempore*".

Principiando, per mera comodità espositiva, la trattazione da tale ultimo profilo, pare sufficiente richiamare l'espressa previsione contenuta nell'art. 25, 4° comma del Regolamento della L.N.D. secondo cui "*Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese*".

Il presente reclamo ha ad oggetto gli emolumenti economici del giocatore relativi alla stagione 2015-2016 ed il reclamo, notificato il 23/6/2017, risulta, per l'effetto, tempestivamente proposto.

A sostegno dell'inammissibilità ed improcedibilità del reclamo la società resistente invoca, tra l'altro, la previsione dell'art. 33, 9° comma del C.G.S., sopra integralmente riportato.

L'eccezione è priva di pregio sia in ragione dell'inapplicabilità della disposizione al presente procedimento, sia, soprattutto per considerazioni di carattere generale processuale.

L'inapplicabilità dell'art. 33 C.G.S. deriva, in primo luogo, da considerazioni di carattere sistematico.

La disposizione, nelle previsioni dettate ai commi 2 e 3 fa esclusivo riferimento ai "*reclami in ordine allo svolgimento di gare*" ed ai reclami "*nei casi di illecito sportivo*", non rinvenendosi alcun cenno o menzione alle ipotesi di reclami concernenti vertenze economiche tra società e tesserati.

Inoltre, le norme generali dettate dal Titolo IV del C.G.S. (artt. da 33 a 39 e comprendenti, per l'appunto l'art. 33 in esame) seguono e disciplinano il procedimento per le "*controversie*" nanti gli organi della Giustizia Sportiva, elencati negli articoli da 28 a 32-novies del Codice stesso.

Tra gli organi di giustizia trattati al Titolo III del codice non figura mai citata e neppure richiamata, anche implicitamente, la Commissione Accordi Economici.

Solo nel Titolo IV del Regolamento della L.N.D. "GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.", l'art. 25-bis introduce l'istituzione della Commissione Accordi Economici, stabilendone composizione, competenza oggetto e modalità di funzionamento, nonché le norme inerenti lo svolgimento del procedimento.

Risulta di immediata evidenza come la Commissione Accordi Economici sia annoverata tra le "Commissioni operanti nella L.N.D., risultando "aggiunta" agli organi di Giustizia Sportiva.

Dalle argomentazioni svolte in precedenza può fondatamente desumersi che:

- le norme generali del procedimento davanti gli organi di giustizia sportiva (artt. da 33a 39) non sono applicabili alla Commissione Accordi Economici in quanto detto organo non è citato nei precedenti artt. da 28 a 32-novies che detti organi prevedono;
- la C.A.E. viene espressamente qualificata, diversamente dagli organi di giustizia sportiva, quale **Commissione operante nella L.N.D.**

La tesi esposta è decisamente confermata dalla giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale- sezione vertenze economiche, puntualmente riportata nelle contrdeduzioni del ricorrente.

Militano, infine, a sostegno dell'insussistenza di ipotesi di inammissibilità ed improcedibilità del reclamo, principi consolidati di diritto processuale, la cui applicabilità non appare revocabile in dubbio, atteso il loro valore di disciplina generale e di compatibilità con la normativa speciale federale.

La Suprema Corte ha, al riguardo affermato che *"la pronuncia di mera inammissibilità della domanda, senza che vi sia stato alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito e pertanto non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio"* (cfr. in termini, tra le tante, Cass. 13745/2004, Cass. 22212/2004 e Cass. 13614/2010).

Si è chiarito, in altri termini, che la declaratoria di inammissibilità configura *"una pronuncia di carattere esclusivamente processuale e che ancorchè passata in cosa giudicata, ha efficacia di solo giudicato formale, non precludendo la riproponibilità della domanda stessa in un nuovo giudizio, essendo la sua efficacia limitata al solo rapporto processuale nel quale è stata pronunciata"* (si vedano sul punto Cass. 26377/2014 e Cass. 15383/2014).

Ad evitare qualsiasi fraintendimento in tema di inammissibilità la Corte ha, da ultimo, (Cass. 2610/2017) affermato che *"(a) ciò che è inibita dall'ordinanza di inammissibilità non è la tutela giurisdizionale di un diritto, sebbene la tutela giurisdizionale in una determinata forma di un diritto tutelabile nelle forme ordinarie"; il provvedimento di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di inammissibilità è dunque analogo a quello di rigetto della "domanda d'ingiunzione", cioè un provvedimento che "non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria"; (b) anche quando l'azione venga rigettata per manifesta infondatezza, ciò non impedirebbe la presentazione di una nuova istanza, anche soltanto fondata su una migliore esposizione in iure della propria pretesa.*

E' proprio quanto accaduto nella fattispecie in esame. Il ricorrente, a seguito della pronuncia di inammissibilità del reclamo, qualificato inidoneo all'instaurazione del procedimento, ha, tempestivamente riproposto la domanda, osservando tutte le prescrizioni regolamentari dettate dall'art. 25-bis, 4° comma.

I riportati approdi della giurisprudenza di legittimità costituiscono, altresì e significativamente, la definitiva conferma di fondamentali tesi dottrinarie formulate da insigni processualisti, tra i quali merita di essere rammentato il sommo Chiovenda il quale ebbe ad affermare che *"il processo non è la sterile celebrazione di un rito, ma serve a stabilire chi ha ragione chi ha torto"*.

Nel merito la controversia non presenta alcuna criticità.

A fronte delle produzioni documentali del ricorrente, la società non ha nè dedotto nè offerto alcun obiettivo riscontro di fatti estintivi o modificativi dell'avversa pretesa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL POTENZA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Gaetano NAVAS della somma di € 1.450,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Publicato in Roma il 26 Settembre 2017

Il Segretario Generale  
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND  
(Cosimo Sibilìa)